



**CITTA` DI MURO LECCESE**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 31 DEL 05/09/2014**

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle ore diciannove, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.:

**Presenti:**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1) DONNO Antonio Lorenzo        | 11) BOTRUGNO Davide |
| 2) PATERA Federica              | 12) MAGGIULLI Xenia |
| 3) MAGGIULLI Salvatore          | 13) PATELLA Dora    |
| 4) BENEGIAMO Antonio            |                     |
| 5) DE PASCALI Valentina         |                     |
| 6) NEGRO Aldo                   |                     |
| 7) ZOLLINO Oronzo               |                     |
| 8) DE PASCALI METRUCCIO Luciano |                     |
| 9) LANZILOTTO Stefano           |                     |
| 10) TUNNO Bruno                 |                     |

**Assenti:**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

**Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267**

REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Parere favorevole.**

Addì, 29/08/2014

Il responsabile del servizio  
Dott. Dario De Pascali

REGOLARITA' CONTABILE

**Parere favorevole.**

Addì, 29/08/2014

Il responsabile di Ragioneria  
Dott. Dario De Pascali

Sono altresì presenti gli assessori esterni Sigg.: Cogli Bibiana, De Pascali Antonio, Ruggeri Rita e Zollino Antonio.

Il Presidente introduce il presente argomento all'o.d.g..

Il Sindaco DONNO relaziona nel merito.

Egli riferisce: “ Lo Stato nell'ambito della *spending review* eroga ogni anno sempre minori risorse ai Comuni. Quest'anno abbiamo avuto minori trasferimenti per circa 220.000 Euro. A tali minori entrate purtroppo bisogna sopperire con entrate proprie che sostanzialmente sono l'IMU e la TASI. Una certa difficoltà nell'assicurare una perfetta equivalenza tra minori risorse statali e incassi derivanti dalla imposizione locale è obiettivamente esistente, atteso che spesso le entrate frutto di una simulazione fatta sulla scorta delle nostre banche dati, non collimano con le previsioni di riscossione che lo Stato ipotizza nel Comune di Muro, utilizzando i suoi parametri. Pertanto, tale situazione di incertezza impone all'Amministrazione un atteggiamento di prudenza e quindi i tentativi di apportare delle agevolazioni in sede di regolamentazione della tassazione si rivelano impraticabili. Inoltre c'è da considerare che eventuali minori entrate impattano negativamente anche sul Patto di Stabilità.

Il Cons. TUNNO: “ Ricontriamo l' aumento che ha fatto la maggioranzadell'aliquota IMU, dallo 0,98 all'1,06. Noi, come gruppo “Vivere Muro”, siamo sempre fiduciosi che l'Amministrazione possa risparmiare su altre voci di spesa per abbassare, in futuro, tale livello di tassazione.”

Il Sindaco: “ I risparmi di spesa si vedranno l'anno prossimo. Già dal suo insediamento, questa Amministrazione si è attivata in tale ottica. Ha preso in esame pressochè tutte le voci di bilancio. Ad es., solo uniformando i costi per il metano utilizzato per gli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici comunali, si realizzerebbe un risparmio di spesa di 3.000 Euro. Stiamo rivedendo il contratto con ENEL – SOLE. Con l'applicazione di tariffe agevolate per la Pubblica Amministrazione, andremmo a risparmiare intorno ai 50-60 mila Euro. A tal fine abbiamo chiesto la chiusura del mutuo con Enel Sole, sì da ottenere una nuova contrattazione con lo stesso gestore o con altri. Anche sui fotocopiatori si potranno avere dei risparmi di spesa con i prezzi Consip: una spesa che passa da 5.000 Euro annui a 1.100 e con 1.000 fotocopie in più trimestrali. Per estintori, ascensori e caldaie un risparmio intorno ai 7 - 8 mila Euro annui. Per i manifesti di informazione, grazie a delle sponsorizzazioni, un risparmio di 2.000 Euro l'anno. Verrà istituita una Commissione per lo studio della congruità dei costi sostenuti dal Comune per determinate forniture o servizi, rispetto a quelli sostenuti dalle famiglie.”

Il Cons. MAGGIULLI: “ Si intende predisporre per i cittadini un prospetto indicante le aliquote da pagare, o ci sarà una modalità diversa? “.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi Dr. Dario DE PASCALI riferisce che sarà posto sul sito istituzionale il software gratuito per il calcolo e la stampa del Mod. F24 per i versamenti.

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “*l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU*”;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, di seguito riportate:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale	0,50 %
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Aliquota ordinaria	0,98 %

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00	€ 50,00

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del DLgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, relativamente alla componente costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05/09/2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014, attualmente fissato al 30/09/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli, fino a nuova disposizione, sono esenti dall'imposta nel Comune di Muro Leccese in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO quanto segue:

- per il 2014, una quota pari ad € 160.142,75 (a fronte di € 140.990,97 per il 2013) del gettito standard dell'imposta municipale propria spettante al Comune viene trattenuta direttamente a cura della Struttura di Gestione F24 e destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale per il medesimo anno 2014;
- la predetta quota sarà trattenuta dai versamenti a saldo dell'imposta municipale propria dell'anno 2014;
- il Ministero dell'Interno ha reso noti i dati stimati relativi alle assegnazioni derivanti dal Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2014 ammontanti per il Comune di Muro Leccese ad € 500.292,68 a fronte delle assegnazioni attribuite allo stesso titolo per il 2013 ammontanti ad € 604.590,46;
- dall'anno 2014 è stata disposta l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; per tali fattispecie non è previsto alcun rimborso da parte dello Stato, a differenza del precedente anno 2013;
- con comunicato del 08/08/2014 il Ministero dell'Interno ha reso noto il riparto dell'ulteriore contributo richiesto ai Comuni in base ai commi 9 e 10 dell'art. 47 del D.L. n. 66 del 2014 che comporta per il Comune di Muro Leccese ulteriori riduzioni finanziarie per l'anno 2014 ammontanti ad € 13.582,49;

RITENUTO necessario, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, adottare scelte di politica fiscale rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito, almeno in parte, mediante l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IMU (già fissata allo 0,98 % per l'anno 2013 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2013) al 1,06 % con un totale gettito IMU previsto per il Comune di circa € 413.000,00, tenuto conto della quota trattenuta di € 160.142,75 e destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2014;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti:

favorevoli n. 9 ,  
contrari n. 2 (Conss. Tunno e Botrugno),  
astenuti n. 2 (Conss. Maggiulli e Patella),  
su n. 13 presenti, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	0,50 %
Aliquota ordinaria (per tutti gli altri immobili)	1,06 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 3) Di stimare in € 413.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 derivante dalla applicazione delle aliquote e detrazioni sopra determinate;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere;

Con voti:

favorevoli n. 9 ,  
contrari n. 2 (Conss. Tunno e Botrugno),  
astenuti n. 2 (Conss. Maggiulli e Patella),  
su n. 13 presenti, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
f.to Dott.ssa Federica Patera

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 29/09/2014 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Muro Leccese, 29/09/2014

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato

---

### INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

[ ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

---

### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

MURO LECCESE li

Il Segretario Comunale  
(Dott. Pasquale Vantaggiato)

---

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:*

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione.

Muro Leccese, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato

---